REGOLAMENTO (CEE) N. 646/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1980

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2044/75 e che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 per quanto concerne i titoli di esportazione per il burro, il butteroil e il latte scremato in polvere esportati a titolo dei regolamenti (CEE) n. 303/77 e (CEE) n. 400/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/80 [4], qualsiasi esportazione di burro, di butteroil e di taluni latti scremati in polvere è soggetta, d'ora in poi, alla presentazione di un titolo di esportazione ;

considerando che, per quanto concerne i prodotti in oggetto, esportati nel quadro dell'aiuto alimentare in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79 [6], non si applica alcuna restituzione né alcun importo compensativo ; che neppure il burro esportato a norma del regolamento (CEE) n. 400/80 della Commissione [7] beneficia di restituzione e che per quanto riguarda l'importo compensativo monetario sono previste norme particolari ;

considerando che, affinché si possa tener conto di queste particolarità al momento dell'esportazione, è necessario che i titoli di esportazione rilasciati in tali casi rechino un'apposita dicitura ;

considerando che nei regolamenti specifici sono già previste garanzie appropriate affinché le esportazioni vengano realmente effettuate e che non è pertanto necessario inoltre richiedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2044/75 ; che le esportazioni in causa non rivestono alcun interesse ai fini delle comunicazioni giornaliere da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 203/80 ; che è pertanto opportuno derogare nei casi di specie a tale disposizione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2044/75 è modificato come segue :

1. All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. La domanda di titolo di cui al paragrafo 3 e il titolo stesso recano :

a) nella casella n. 12, se trattasi di esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 303/77, una delle seguenti diciture :

"Aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 303/77]",
"Fødevarehjælp [forordning (EØF) nr. 303/77]",
"Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 303/77]",
"Food aid [Regulation (EEC) No 303/77]",
"Aide alimentaire [règlement (CEE) n° 303/77]",
"Voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 303/77]" ;

b) nella casella n. 12, se trattasi di esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 400/80, una delle seguenti diciture, secondo il caso :

"destinazione zona C 1" o "destinazione zona C 2",
"Bestemmelsessted zone C 1" o "Bestemmelsessted C 2",
"Bestimmung Zone C 1" o "Bestimmung Zone C 2",
"destination zone C 1" o "destination zone C 2",
"destination zone C 1" o "destination zone C 2",
"Bestemming zone C 1" o "Bestemming zone C 2",
nonché la menzione del regolamento (CEE) n. 400/80 ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 15.
(4) GU n. L 24 del 31. 1. 1980, pag. 18.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 20.
(7) GU n. L 46 del 21. 2. 1980, pag. 14.
(8) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

c) nella casella n. 13, nei casi di cui alle lettere a) e b), il paese di destinazione.

I titoli di cui al presente comma :

— comportano nella casella n. 18 una delle seguenti diciture :
"esportati senza restituzione",
"eksporteres uden restitution",
"Ausfuhr ohne Erstattung,"
"to be exported without refund",
"à exporter sans restitution",
"uitvoer zonder restitutie" ;

— sono validi soltanto per un'esportazione da effettuare nel quadro dei regolamenti di cui sopra ».

2. All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Tuttavia, se trattasi di un titolo di esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, non è costituita alcuna cauzione ».

Articolo 2

All'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 210/69 è aggiunto il seguente comma :

« A norma del presente regolamento i titoli di esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2044/75 non formano oggetto di comunicazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1980.

I titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati per esportazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2044/75.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente